

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 aprile 2020, n. 724
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 e successivo DPCM del 10 aprile 2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Istituzioni formative in esito all’avviso pubblico “DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per l’acquisizione del Diploma professionale – IV anno Tecnico di FP” (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019 e ss.mm.ii..

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali, tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;

CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previsioni determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;

CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020 - in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – aveva disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del ridetto decreto, che le disposizioni in parola “*producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020*”; l’ultimo DPCM del 10 aprile 2020 precisa, all’art. 8, che le disposizioni “*producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020*”;

VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 36116 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto “*Progetti formativi Fse - formazione a distanza*” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato

17/03/2020 della Direzione Generale per l'occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;

VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTO l'avviso pubblico "*DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per l'acquisizione del Diploma professionale – IV anno Tecnico di FP*" (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019 e ss.mm.ii.);

CONFERMATA l'obbligatorietà di rendicontare le attività finanziate secondo quanto previsto dall'Atto Unilaterale d'Obbligo;

CONSIDERATO il ruolo che la formazione professionale, insieme alla scuola, è chiamata a svolgere anche ai fini della tenuta sociale soprattutto in questo periodo di emergenza;

Tutto ciò premesso e considerato, con l'adozione del presente provvedimento si procede *(i)* ad autorizzare i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga ai divieti contenuti nell'avviso pubblico di cui in premessa, il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. La FAD deve essere sincrona, ossia realizzarsi come attività formativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e docenti avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmissa, il seminario in audio conferenza ecc.) e, in generale, attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; *(ii)* a stabilire che le ore di stage/tirocinio curriculare non possono essere erogate in modalità FAD sincrona; *(iii)* con riferimento alle attività laboratoriali – considerata la possibilità di effettuare solo talune attività laboratoriali in FAD e verificata, d'altro canto, la necessità di far completare l'intero percorso ai discenti– è ammesso il ricorso alla FAD previa autorizzazione espressa del responsabile del procedimento che valuterà la praticabilità di erogare le attività formative laboratoriali in modalità FAD, attraverso la rimodulazione delle stesse ore in project work o simulazione (ad es. tramite trasmissione video in diretta, con spazio alle esercitazioni svolgibili al domicilio da parte degli allievi in tempo reale in modo da simulare, quanto più possibile l'ambiente lavorativo; *(iv)* a stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui sopra, costituisce una facoltà riconosciuta alle istituzioni formative delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo; *(v)* a stabilire che il soggetto beneficiario/istituzione formativa che intenda realizzare l'attività formativa in FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione *e-learning* (*LMS - Learning Management System*) o altro sistema equivalente in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata; *(vi)* a stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata o altro sistema equivalente, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità *e-learning*; *(vii)* a disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità; *(viii)* a disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona debbano inviare una comunicazione all'indirizzo PEC dell'avviso pubblico, conforme all'**allegato "A"** al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati

di apprendimento conseguiti dagli allievi; (viii) a stabilire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo e nei correlati provvedimenti dispositivi, che la FAD sincrona sia documentata sia dal registro didattico vidimato dall'Amministrazione regionale che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa oppure da copia del registro didattico vidimato con firma digitale con indicazione della data di inizio e fine attività (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato *excel*, per ogni giornata formativa svolta, della *griglia utenti per oggetto didattico* estratta dalla piattaforma FAD e riportante i *log* di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi. Specificatamente, copia della *griglia utenti per oggetto didattico* estratta dalla piattaforma FAD in formato *excel* dovrà inviata, a mezzo PEC, OGNI SETTIMANA, all'indirizzo PEC dell'avviso avvisodipprof2019.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it; (ix) a stabilire che il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in *smart working*. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa, di due copie del registro vidimato dall'Amministrazione regionale recante una la firma del docente e l'altra la firma del tutor). Dette copie delle pagine dei registri dovranno essere convertite in formato PDF NON MODIFICABILE e custodite agli atti del soggetto attuatore/istituzione formativa ai fini dei consequenziali controlli; (x) a disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; (xi) a disporre che, trattandosi di intervento finanziato a costi reali, nel periodo di fruizione della FAD, le utenze non potranno essere rendicontate nella microvoce di costo B.29, ma dovranno essere rendicontate nella macrovoce C (costi indiretti).

Per quanto attiene l'Apprendistato di primo livello (per le istituzioni formative che hanno attivato tale contratto di lavoro con l'avvio delle attività formative approvate con A.D. n. 1211 del 07/10/2019 - BURP n. 116 del 10/10/2019), si rimanda agli aspetti contrattuali di cui alla normativa nazionale e precisamente al D.Lgs. n. 81/2015 e al D.M. 12/10/2015.

Il D.Lgs. n. 81/2015, avente ad oggetto "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", all'art 42, co. 5, lett. g), prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o **altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni**.

Laddove il periodo di sospensione autoritativa della didattica dovuta all'emergenza sanitaria provochi una sospensione del contratto di lavoro che superi i 30 giorni, il termine del contratto di apprendistato può, quindi, **essere prorogato** per la durata del periodo di sospensione stesso.

Il medesimo D.Lgs. n. 81/2015, all'art. 43 co. 4, nonché il D.M. 12/10/2015 "*Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*", art. 4 co. 2, prevedono, inoltre, che la durata del contratto di apprendistato di "1° livello" possa essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nel caso in cui al termine dei percorsi l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Si precisa, inoltre, che gli apprendisti, del sistema c.d. "duale" (per la qualifica/diploma professionale), sono a tutti gli effetti dei dipendenti a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato e che il DPCM 8 marzo 2020, all'art. 2, co. 1, lett. r), stabilisce la possibilità di ricorrere, per ogni rapporto di lavoro

subordinato, al **lavoro agile** disciplinato dagli articoli 18-23 della Legge n. 81/2017, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, con possibilità di assolvere agli obblighi di informativa di cui all'art. 22 per via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito internet dell'INAIL (*"la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro"*).

Il DPCM 8 marzo 2020, all'art. 2, co. 1, lett. s) raccomanda inoltre ai datori di lavoro, laddove sia possibile, di favorire la fruizione di periodi di **congedo ordinario o di ferie**, possibilità da prendere in considerazione, come *extrema ratio*, dai datori di lavoro che siano obbligati a sospendere temporaneamente le attività per le misure sopracitate.

Si precisa che l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario ROSA ANNA SQUICCIARINI e condivisa dal dirigente ANNA LOBOSCO, utilizzando le modalità previste dal *"lavoro agile semplificato"*, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell'art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

| ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 |
|---|
| Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione. |

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

DETERMINA

- di autorizzare i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga ai divieti contenuti nell'Avviso pubblico *"DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per l'acquisizione del Diploma professionale – IV anno Tecnico di FP"* (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019 e ss.mm.ii.), il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- di stabilire che le ore di stage/tirocinio curriculare non possono essere erogate in modalità FAD sincrona; con riferimento alle attività laboratoriali – considerata la possibilità di effettuare solo talune attività laboratoriali in FAD e verificata la necessità di far completare l'intero percorso ai discenti – è ammesso il ricorso alla FAD previa autorizzazione espressa del responsabile del procedimento che valuterà la praticabilità di erogare le attività formative laboratoriali in modalità FAD, attraverso la rimodulazione delle stesse ore in project work

- o simulazione (ad es. tramite trasmissione video in diretta, con spazio alle esercitazioni svolgibili al domicilio da parte degli allievi in tempo reale in modo da simulare, quanto più possibile l'ambiente lavorativo;
- di stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui al punto che precede costituisce una facoltà riconosciuta agli enti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
 - di stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare l'attività formativa in FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione *e-learning* (*LMS - Learning Management System*) o altro sistema equivalente in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata;
 - di stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità *e-learning*;
 - di disporre che il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
 - di disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona debbano inviare una comunicazione all'indirizzo PEC dell'avviso pubblico "*DipProf2019*", conforme all'**allegato "A"** al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;
 - di stabilire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo e nei correlati provvedimenti dispositivi, che la FAD sincrona sia documentata sia dal registro didattico vidimato dall'Amministrazione regionale che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa oppure da copia del registro didattico vidimato con firma digitale con indicazione della data di inizio e fine attività (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato *excel*, per ogni giornata formativa svolta, della *griglia utenti per oggetto didattico* estratta dalla piattaforma FAD e riportante i *log* di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi. Specificatamente, copia della *griglia utenti per oggetto didattico* estratta dalla piattaforma FAD in formato *excel* dovrà inviata, a mezzo PEC, OGNI SETTIMANA, all'indirizzo PEC dell'avviso avvisodipprof2019.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it;
 - di stabilire che il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in *smart working*. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa, di due copie del registro vidimato dall'Amministrazione regionale recante una la firma del docente e l'altra la firma del tutor). Dette copie delle pagine dei registri dovranno essere convertite in formato PDF NON MODIFICABILE e custodite agli atti del soggetto attuatore/istituzione formativa ai fini dei consequenziali controlli;
 - di disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - di disporre che, trattandosi di intervento finanziato da rendicontare a costi reali, nel periodo di fruizione

della FAD, le utenze non potranno essere rendicontate nella microvoce di costo B.29, ma dovranno essere rendicontate nella macrovoce C (costi indiretti);

- di stabilire che, per quanto attiene l'Apprendistato di primo livello (per le istituzioni formative che hanno attivato tale contratto di lavoro con l'avvio delle attività formative approvate con A.D. n. 1211 del 07/10/2019 - BURP n. 116 del 10/10/2019), si rimanda agli aspetti contrattuali di cui alla normativa nazionale e precisamente al D.Lgs. n. 81/2015 e al D.M. 12/10/2015.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 9 pagine + l'Allegato "A" composto da n. 3 pagine per un totale di 12 pagine:

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica all'Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP;
- l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario ROSA ANNA SQUICCIARINI e condivisa dal dirigente ANNA LOBOSCO, utilizzando le modalità previste dal "lavoro agile semplificato", in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell'art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.

La dirigente della Sezione

dott.ssa Anna Lobosco



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato "A"



Unione Europea



Regione Puglia



Spett.le
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1
70132 BARI

Oggetto: Avviso pubblico "DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per l'acquisizione del Diploma professionale – IV anno Tecnico di FP" (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019 e ss.mm.ii.) Corso denominato " _____ " Comunicazione avvio della FAD.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ in qualità di Legale rappresentante dell'Istituzione formativa _____, con sede legale in _____ alla via /piazza _____ n. _____ cf/p.iva _____ il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati;

PREMESSO CHE

- ✓ la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, in esito all'avviso pubblico _____ (approvato con A.D. n. ____ del __/__/20__), ha approvato giuste determinazioni n. _____ la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati tra i quali figura il progetto meglio specificato in oggetto;
- ✓ in data __/__/____ l'Istituzione formativa denominata _____ ha sottoscritto il relativo Atto Unilaterale d'Obbligo;

DICHIARA CHE

- ✓ l'Istituzione formativa scrivente intende garantire l'erogazione della FAD attraverso l'utilizzo della piattaforma _____ per la realizzazione del corso denominato _____;
- ✓ l'utilizzo della ridetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione *e-learning* (LMS - Learning Management System) o altro sistema equivalente in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata e comunque tutte le prescrizioni contenute nella determinazione n. __ del __/04/2020 del dirigente della Sezione

**REGIONE
PUGLIA****Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Formazione Professionale avente ad oggetto "DGR n. 282 del 05/03/2020 "Disposizioni conseguenti all'adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale". Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l'attuazione dei percorsi formativi erogati dalle istituzioni formative in esito all'avviso pubblico "DipProf/2019-Percorsi Formativi Sperimentali per l'acquisizione del Diploma professionale – IV anno Tecnico di FP" (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019 e ss.mm.ii.); la piattaforma garantisce tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale;

- ✓ l'attività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata o altro sistema equivalente, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità *e-learning*;

SI IMPEGNA A

- ✓ garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- ✓ garantire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo enei successivi provvedimenti dispositivi, l'applicazione delle prescrizioni previste e stabilite nella determinazione n. ___ del ___/04/2020 del dirigente della Sezione Formazione Professionale avente ad oggetto DGR n. 282 del 05/03/2020 "Disposizioni conseguenti all'adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale". Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l'attuazione dei percorsi formativi erogati dalle istituzioni formative in esito all'avviso pubblico "DipProf/2019-Percorsi Formativi Sperimentali per l'acquisizione del Diploma professionale – IV anno Tecnico di FP" (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019 e ss.mm.ii.);
- ✓ in relazione alle operazioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, garantire l'accesso alla piattaforma FAD alla Regione Puglia attraverso il rilascio delle seguenti credenziali _____ al fine di consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

DICHIARA

✓ con riferimento ai metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi, che

Firma digitale del legale rappresentante